

ha approvato la locazione di natura transitoria dell'unità abitativa sopra specificata a favore della sig.ra ____ per un ulteriore periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 2025;

Comunicazione ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, N. 333, convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359:

Codice Fiscale del Locatore: 00360090393

Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: Foglio 34, mappale 179 sub 6 e 7.

Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti

Certificato di collaudo e certificazione energetica

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Cervia, di seguito denominato locatore, concede in locazione alla sig.ra ____, di seguito denominata conduttore, che accetta, l'unità immobiliare posta in Cervia, Corso Mazzini n. 37, piano primo, dotata dei seguenti elementi accessori: ripostiglio situato all'ultimo piano dell'edificio, già riservatole nel corso del precedente rapporto di locazione, non ammobiliata.

La Conduttrice dichiara e riconosce che l'immobile è trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:

Art. 1 - DURATA

Il contratto è stipulato per la durata di mesi 12 (dodici) mesi, dal **01/03/2025** al **28/02/2026**, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Art. 2 - ESIGENZA DEL LOCATORE

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e dall'Accordo tra le Associazioni Sindacali della proprietà APPE Ravenna, ASPPI Ravenna e UPPI Ravenna e le organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA Ravenna, SICET Ravenna e UNIAT Ravenna, trasmesso al Comune di Cervia con nota prot. 1307 del 07.01.2010, dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: l'immobile è presente nel è presente nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per il triennio 2023/2025 approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 39/2022 quale allegato del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000), le Delibere di Consiglio n. 17/2023 e n. 44/2023 che hanno approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la Delibera di Consiglio n. 53/2023 di aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2023-2025 e la Delibera di Consiglio n. 9/2024 di aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2024-2026, come alienazione prevista per l'anno 2024.

Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro 6 mesi prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n.

431/98.

Art. 3 - CANONE

Il canone complessivo di locazione è convenuto in **€ 4.760,04**, (euro quattromilasettecentosessantadue/04), importo che la Condittrice si obbliga a corrispondere in 4 rate trimestrali anticipate, di pari importo € 1.190,01, aventi scadenza il 01/03/2025, il 01/06/2025, il 01/09/2025 e il 01/12/2025 tramite sistema PAGO PA, come da bollettini emessi dal Servizio competente.

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Condittrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora la Condittrice, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392.

Art. 4 - USO

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione della Condittrice.

È fatto divieto di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Art. 5 - RECESSO DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi

prima della data in cui il recesso deve avvenire.

Art. 6 - SPESE

Ai sensi dell'art. 9 L.392/1978, sono interamente a carico della Conduttrice le spese relative alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice è costituita custode dell'immobile locato e dovrà mantenerlo osservando la diligenza del buon padre di famiglia, riconsegnandolo al termine della locazione nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

È tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati da sua negligenza nonché quelle di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso.

La Conduttrice non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

La Conduttrice si impegna ad utilizzare le parti comuni dell'immobile senza alterarne la destinazione e senza impedirne l'uso da parte degli altri inquilini.

Art. 8 - ACCESSO

La Conduttrice dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Locatore, al suo amministratore, nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.

Nel caso in cui il Locatore intendesse vendere o dare in permuta l'immobile

locato, la Conduttrice dovrà consentire la visita all'unità immobiliare concordandone le modalità con il locatore ogniqualvolta quest'ultimo ne dichiari la necessità.

Art. 9 - RESPONSABILITA'

La Conduttrice esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dipendenti dalla Conduttrice medesima, dei suoi familiari o di terzi, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Art. 10 - INADEMPIMENTO DELLA CONDUTTRICE

L'inadempimento, da parte della Conduttrice, ad uno qualsiasi dei patti di questo contratto produrrà l'immediata risoluzione, di pieno diritto, del contratto stesso.

Art. 11 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo del presente contratto sono a carico della Conduttrice.
Il Locatore provvede alla registrazione del contratto; la Conduttrice corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Art. 12 - VARIE

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

In caso di vendita/permuta dell'unità immobiliare locata, non viene concessa la prelazione al conduttore.

Art. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cervia, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione

dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:

1. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi n.1, Cervia;

2. il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell'08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);

3. l'Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente atto la Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio, Ing. Fabrizio Di Blasio (diblasiof@comunecervia.it);

4. il conferimento dei dati personali relativi al presente contratto ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere con la sottoscrizione del contratto;

5. il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all'Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge;

6. i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti connessi alla sottoscrizione del presente contratto;

7. i dati personali sono custoditi all'interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell'Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;

8. in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy.

Art. 14 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Ravenna.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

Sig.ra Vincenzi Pia Filomena

Ing. Fabrizio Di Blasio

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente contratto.

